

Accordo integrativo per la Provincia di Pesaro Urbino del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini come rinnovato il 3 marzo 2022

Oggi 9 novembre 2023 presso la sede di Confindustria Pesaro Urbino

tra

ANCE Pesaro Urbino, rappresentata dal Presidente pro tempore Rodolfo Brandi e da una delegazione costituita da Valer Bucci, Costanzo Perlini e Francesco Druda assistiti dai funzionari di Confindustria Pesaro Urbino Paolo Cioppi, Andrea Lombardi Borgia e Daniele Tanoni

e

FENEAL-UIL, nella persona di Raffaele De Lucia

FILCA-CISL, nella persona di Paolo Ferri

FILLEA-CGIL, nelle persone di Giuseppe Lograno e Gianluca Di Sante

premesso

- che nel corso del corrente anno, le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno presentato una piattaforma unitaria per il rinnovo dell'Accordo integrativo della Provincia di Pesaro Urbino sottoscritto il 19 settembre 2019, scaduto il 30 settembre 2022 e tacitamente prorogato per ulteriori 12 mesi;
- che nel corso del periodo di vigenza dell'ultimo contratto integrativo, come peraltro negli anni precedenti, le Parti hanno mantenuto un intenso e continuo confronto sui temi di propria competenza, con particolare riguardo alla sostenibilità economica ed alla organizzazione degli Enti bilaterali;
- che le Parti intendono sottoscrivere un nuovo accordo che preveda un miglioramento delle condizioni economiche dei lavoratori subordinato e direttamente collegato alla crescita del comparto edile locale sulla base di precisi indicatori numerici territoriali ed aziendali;
- che le Parti, nella comune considerazione della formazione continua dei lavoratori come elemento strategico per la competitività delle imprese, intendono adottare misure per favorire la partecipazione ai corsi organizzati dall'Ente bilaterale di formazione.

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

1 - Relazioni sindacali

Nell'ottica di un confronto continuo sulle tematiche di comune interesse, le Parti si incontreranno a cadenza almeno semestrale per analizzare l'andamento del settore edile provinciale, le dinamiche occupazionali desumibili dai dati della Cassa Edile, le problematiche inerenti gli appalti di opere pubbliche, le principali questioni del mercato del lavoro.

Le Parti sono reciprocamente impegnate, tramite azioni appropriate, alla promozione presso imprese e lavoratori della Borsa Lavoro Edili Nazionale (BLEN), di cui uno sportello è attivo presso l'Ente Scuola Edile.

Le Parti costituiranno entro 30 giorni una commissione tecnica bilaterale, composta di tre rappresentanti per Parte, per la definizione di un testo organico ed aggiornato degli accordi integrativi stipulati fino alla data odierna.

2 - Formazione

Le Parti riconoscono come la formazione dei lavoratori sia un fattore strategico per migliorare le opportunità di sviluppo delle imprese, anche con riferimento a nuove metodologie di costruzione e nuovi materiali, nell'ottica dell'edilizia sostenibile. Per tale motivo, si impegnano a rendere la Scuola Edile un'Agenzia formativa sempre più efficiente nel fornire ad imprese e lavoratori occasioni di formazione, anche nell'ambito di progetti sinergici con il mondo della scuola, dell'Università, della ricerca scientifica.

Nell'ottica di favorire la formazione continua dei lavoratori, le Parti stabiliscono che il lavoratore a tempo indeterminato, con almeno 12 mesi di anzianità di rapporto, possa richiedere all'impresa la partecipazione, in orario di lavoro ed a spese dell'impresa stessa, ad un corso compreso nel catalogo della Scuola Edile, per un massimo di 8 ore annue. In questo caso, se il corso individuato è coerente con le attività aziendali, l'impresa autorizzerà la partecipazione del lavoratore, salvo che esigenze produttive o organizzative rendano necessario il posticipo della partecipazione.

Nota a verbale

La partecipazione alla formazione di cui al presente punto, in quanto non ad iniziativa del datore di lavoro, non comporta l'applicazione della norma introdotta all'art. 91 dall'Allegato 1 del CCNL 3 marzo 2022 in materia di passaggio di livello.

3 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Le Parti confermano il modello di RLST provinciale ed il suo sistema di finanziamento, come già previsto negli accordi sindacali del 27 aprile 2010 e 10 giugno 2013.

4 - Indennità sostitutiva di mensa

Le Parti confermano il sistema di adeguamento automatico dell'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, che sarà effettuato con decorrenza dal mese di gennaio di ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto all'anno precedente.

Ai fini di un più agevole adeguamento delle imprese ai nuovi valori, le Parti calcoleranno congiuntamente il nuovo importo dell'indennità di mensa entro il mese di febbraio di ogni anno, redigendo apposito verbale ed incaricando la Cassa Edile di divulgazione con la stessa modalità di quella relativa al valore EVR.

Nota a verbale

Per l'anno 2023 l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa è pari ad € 9,06.

5 - Contributo spese utilizzo mezzo proprio

Ferma restando la disciplina della trasferta come prevista dalla contrattazione nazionale ed integrativa vigente, al lavoratore comandato nella stessa giornata a prestare la propria attività in più cantieri ubicati nello stesso comune in cui è stato assunto, sarà riconosciuto l'importo forfettario ed omnicomprensivo di € 1,50 per ogni giornata in cui avrà utilizzato il proprio mezzo per lo spostamento tra i suddetti cantieri.

6 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

Le Parti confermano la previsione di un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR), di cui agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, così come rinnovato il 18 luglio 2018.

Ferma la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, le Parti specificano, sulla base delle prerogative ad esse attribuite, le seguenti regole.

L'EVR è determinato nella misura percentuale del 4% dei minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale alla data del 1° marzo 2022.

I quattro indicatori che determineranno l'EVR, ciascuno con valore ponderale del 25%, sono:

- numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro
- massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro
- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro
- numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro

Le Parti si incontreranno entro il mese di dicembre di ogni anno per una verifica dell'andamento dei quattro indicatori e la verifica avrà a riferimento la media aritmetica triennio su triennio riferita a:

Anno 2024 - Triennio 2023/2022/2021 su 2022/2021/2020

Anno 2025 Triennio 2024/2023/2022 su 2023/2022/2021

Anno 2026 - Triennio 2025/2024/2023 su 2024/2023/2022

Gli anni presi a riferimento per la verifica dell'andamento dei parametri si riferiscono all'anno di bilancio Cassa Edile, compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre, in considerazione del fatto che tutti i parametri riguardano dati derivanti e desumibili dal bilancio dell'Ente.

L'EVR non avrà alcuna incidenza sugli istituti retributivi indiretti e sul TFR e non costituirà base imponibile per la contribuzione alla Cassa Edile. L'EVR verrà erogato in quote mensili al personale in forza nel mese di riferimento per un periodo superiore ai 15 giorni. Nel caso che l'EVR venga erogato dall'impresa in relazione al miglioramento sulla base del confronto triennale anche solo di uno degli indici aziendali costituiti dalle ore denunciate in Cassa Edile e dal volume d'affari IVA, la somma a titolo di EVR potrà essere assoggettata al regime fiscale agevolato di cui alla Legge 29 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni.

7 - Prestazioni extracontrattuali Cassa Edile

Le Parti concordano sulla necessità di una valutazione delle prestazioni rese dalla Cassa Edile che, subordinatamente alla sostenibilità dei costi e all'equilibrio finanziario dell'Ente, possano costituire un efficace strumento di supporto economico ai lavoratori e di riconoscimento alla regolarità di iscrizione e versamento delle imprese. A tale scopo le Parti concordano di pianificare uno specifico incontro entro la fine del presente anno in modo da definire le prestazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le Parti incaricheranno quindi i rispettivi componenti in seno al Comitato di gestione della Cassa edile di deliberare importi e disciplina di dettaglio delle prestazioni in tempo utile rispetto alla citata decorrenza del 1° gennaio 2024.

8 – Iscrizione lavoratori autonomi alla Cassa Edile

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i lavoratori autonomi operanti nel settore edile nella provincia di Pesaro Urbino potranno iscriversi su base volontaria alla Cassa edile, previo versamento di un contributo di iscrizione quantificato dal Comitato di gestione. L'iscrizione comporterà il diritto alla fornitura di vestiario, alla frequenza gratuita della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e agli altri servizi della Cassa Edile compatibili con lo status dell'impresa individuale senza dipendenti.

A tale riguardo, le Parti incaricheranno i rispettivi componenti in seno al Comitato di gestione della Cassa edile di deliberare la relativa regolamentazione applicativa.

9 - Decorrenza e durata

Il presente accordo integrativo provinciale avrà decorrenza a partire dal 1° ottobre 2023, salvo per quanto riguarda l'EVR e scadrà il 30 settembre 2026. Nel caso non venga disdettato da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnoverà tacitamente per ulteriori 12 mesi e così a seguire.

ANCE Pesaro Urbino



FENEAL-UIL



FILCA-CISL



FILLEA-CGIL

